

ALLEGATO B

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di San Giovanni in Persiceto per la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale finanziato con determinazione n....., ai sensi dell'art. 5, L.R. 25/2018.

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n..... del..... la Regione ha approvato ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2018 n. 25, i criteri e le modalità per la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale a San Giovanni in Persiceto nonché il presente schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di San Giovanni in Persiceto in merito alla realizzazione del progetto finanziato con determinazione n. del.....;

FRA

La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 38, rappresentata dal dirigente responsabile di Servizio Turismo, Commercio e Sport, **D.ssa Paola Bissi**, ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

E

Il **Comune di San Giovanni in Persiceto**, codice fiscale, con sede, rappresentato da ai sensi di.....;

Soggetti che di seguito saranno rispettivamente nominati "**Regione**" e "**Comune**"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra i suddetti soggetti per la realizzazione del progetto denominato ".....", finanziato con determinazione n..... del....., a cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 2

Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il beneficiario si impegna:
 - a) a realizzare le opere previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
 - b) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi.

Art. 3

Investimento e contributo regionale

1. L'importo del progetto ammonta ad €, di cui € finanziati con contributo regionale nella misura del%.

Art. 4

Tempistiche per la realizzazione del progetto finanziato e cronoprogramma

1. Sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture sono avviati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e conclusi entro il 31 dicembre 2020.
2. Per progetti conclusi sono da intendersi i progetti materialmente completati e realizzati, comprensivi nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione, e per i quali tutti pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari. La data dell'ultimo mandato di pagamento costituisce, quindi, la data di conclusione del progetto.
3. Le attività e gli interventi progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
 - realizzazione nell'anno 2019 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa;
 - realizzazione nell'anno 2020 del 50% del progetto finanziato e relativo budget di spesa.
4. In caso di mancato raggiungimento al 31/12/2019 della suddetta quota di realizzazione progettuale si procede all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all'anno successivo delle mancate spese sostenute.
5. In deroga al suddetto termine di conclusione del progetto può essere concessa proroga, purché la relativa richiesta, motivata, sia presentata prima della scadenza prevista e salvo procedere, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, alla rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale, ai sensi di quanto previsto al comma 2, art. 7, al fine di procedere, anche, all'adeguamento del cronoprogramma.

Art. 5

Spese ammissibili³

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute e pagate dal beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 o al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga di conclusione del progetto, per:

a) spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, collaudi, studi di fattibilità economico finanziaria, perizie e consulenze professionali) fino ad un massimo del 15% dell'importo dei lavori di cui alla seguente lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) lavori intesi quali opere di recupero, qualificazione e valorizzazione dell'attrattore culturale;

c) oneri per la sicurezza;

d) acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche, impianti e arredi strettamente funzionali al progetto;

e) acquisto di terreni e immobili fino ad un massimo del 10% della spesa totale ammissibile.

Non sono ammesse le seguenti spese:

- interessi passivi,
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile;
- acquisto di beni usati.

Art. 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3, della citata L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

³ Nel caso in cui l'intervento finanziato configuri un aiuto di stato, la data iniziale per l'ammissibilità della spesa coincide con la data di invio della domanda di finanziamento alla Regione (Reg. (UE) n. 651/2013 - Paragrafo 4 dei criteri).

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Art. 7

Modalità e termini di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui al comma 3, dell'art. 4 ed eventuali successivi adeguamenti, per stati di avanzamento annuali e saldo finale, da trasmettersi, da parte del beneficiario, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it
2. La rendicontazione delle spese relative agli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello cui le attività e gli interventi realizzati e le relative spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una dettagliata relazione tecnico-descrittiva e una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente e fiscalmente validi, gli atti di liquidazione, i mandati di pagamento e le relative quietanze, con riferimento a spese sostenute e pagate e a suo tempo previste o modificate da successive varianti.
3. Al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro 45 giorni dal termine di conclusione del progetto così come definito al comma 2 dell'art. 4, la seguente documentazione:
 - a) una dettagliata relazione finale sul progetto concluso;
 - b) la rendicontazione finanziaria (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente fiscalmente, gli atti di liquidazione e relativi mandati di pagamento quietanzati, non presentati in precedenti stati di avanzamento annuali di cui al precedente comma 2);
 - c) documentazione attinente al progetto esecutivo e relativo atto di approvazione, se non precedentemente trasmesso;
 - d) il conto finale dei lavori e il certificato di collaudo dei lavori o certificato di verifica della conformità o certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. L'erogazione dello stato di avanzamento annuale avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 3, ed eventuali successivi adeguamenti, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta, qualora le spese relative ad attività e interventi realizzati nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e in tal caso si procede all'adeguamento del relativo cronoprogramma, con lo spostamento delle mancate spese sostenute all'anno successivo.

5. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 3 e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto.

6. Alla liquidazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste, anche tramite posta elettronica ordinaria, di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

7. Per almeno dieci anni successivi al pagamento del saldo finale l'attrattore culturale non dovrà subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la destinazione pubblica prevista dal progetto e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 8

Modifiche del progetto

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione. Le richieste, adeguatamente motivate e argomentate, che saranno valutate entro 60 giorni dal ricevimento, dovranno evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. Nello specifico potranno essere approvate varianti del progetto qualora:

a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento;

b) non comporti una proroga dei termini previsti per la conclusione del progetto e sia garantita la realizzazione dello stesso secondo le tempistiche indicate all'art. 4 della presente convenzione;

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione del progetto a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

Art. 9

Verifiche e controlli

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino a cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, secondo le modalità da essa definite al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi, la conformità dell'intervento realizzato rispetto al progetto approvato e che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti amministrativi-contabili in possesso del beneficiario.
2. Nello svolgimento di tale controllo, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione ovvero ai soggetti esterni da essa incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
3. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite.

Art. 10

Revoca del contributo e recupero somme

1. Il contributo sarà parzialmente o totalmente revocato, qualora:
 - il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
 - il progetto non venga ultimato entro il 31/12/2020 o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga e/o per la mancata trasmissione nei termini di cui al comma 3, dell'art. 7 della documentazione prevista al medesimo comma dell'art. 7;
 - i beni oggetto dell'intervento non vengano mantenuti nella loro destinazione d'uso e in attività per almeno dieci anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo del contributo;
 - dai controlli e/o sopralluoghi emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
2. In caso di revoca del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

Art. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna come ultimo firmatario e fino al termine del vincolo di cui al comma 7 dell'art. 7.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applica la normativa vigente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione.

INSERIRE NOME SOGGETTO BENEFICIARIO

(Inserire qualifica del firmatario)

(Inserire nome e cognome del firmatario)⁴

(Firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D.ssa Paola Bissi

(Firmato digitalmente)

⁴ La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, salvo apposita delega da inoltrare contestualmente alla convenzione stessa.